

Pubblicato il xxxxxxxx

**N. XXXXXX REG.PROV.COLL.**

**N. XXXXXX REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale XXX del XXXX, integrato da motivi aggiunti, proposto da: -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Pantaleo in Bari, via San Tommaso D'Aquino, n.8/B;

***contro***

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege, in Bari, via

Melo,

n.97;

Stato Maggiore Esercito non costituito in giudizio;

***per l'annullamento, chiesto con,***

1) RICORSO PRINCIPALE

- del Decreto n. XX/X Pos. XXXXXX/X in data XXXXX , (notificato al ricorrente in data XXXXX), del Ministero della Difesa - Direzione Generale della

Previdenza Militare della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari congedati - II Reparto - 7<sup>^</sup>;

- nonché di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi;

2) I MOTIVI AGGIUNTI, depositati il XXXXX

- del provvedimento di conferma del precedente decreto di diniego, datato XXXXX, prot. XXXXX;

3) II MOTIVI AGGIUNTI, depositati il XXXXXX,

- del Decreto n. XXX/X - Pos. XXXXX/X in data XXXXX, (notificato al ricorrente in data XXXXXXX), del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva - II Reparto - 5<sup>^</sup> Divisione - 1<sup>^</sup> Sezione;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno XX xxxxxxxx xxxx la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Espone in fatto l'odierno ricorrente, militare medico dell'Esercito, di aver preso parte a 3 missioni estere: in Kosovo (dal xxxxx al xxxxx ); in Afghanistan (dal xxxxx al xxxx ); in Fyom dal xxxxx al xxxxx; tutte caratterizzate dall'essere teatri di attività operative/belliche.

Allega che, nel corso di tali missioni, è stato esposto, in modo considerevole (v. pag. 10 del ricorso introduttivo) a esalazioni di aria con elementi corpuscolati di

polvere di uranio impoverito; in funzione delle stesse è stato ancor prima sottoposto a cicli vaccinali.

Aggiunge che sia nel corso di tali missioni, sia durante la propria carriera in patria, è stato esposto a fonti rumorose notevoli, determinate dagli attacchi a fuoco contro una delle basi in cui prestava servizio; dall'utilizzo, nei teatri bellici, di mezzi di trasporto particolarmente rumorosi (che, in taluni casi, avrebbero richiesto l'uso di protezioni acustiche mai fornitegli); dall'uso di armi nei poligoni.

Aggiunge che, in data xxxxx, la C.M.O. di Bari ha diagnosticato, a suo carico, una “-OMISSIS-”, oltre ad altre lievi patologie non rilevanti ai fini del decidere.

Allega di aver presentato istanza al Ministero della Difesa per il riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio delle suddette patologie e per la conseguente corresponsione dell'equo indennizzo.

Il Comitato di verifica per le Cause di Servizio (CVCS), con parere n. xxx/xxxx, reso nell'adunanza n. xxx /xxxx dell'xx/xx/xx, ha giudicato le sopra menzionate patologie non dipendenti da cause di servizio, in quanto:

- relativamente alla infermità: -OMISSIS-, “non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità, né elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere su fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi”;
- con riferimento alla infermità “Lieve ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, “trattandosi di riduzione dell'udito per interessamento dell'organo delle Corti, riscontrabile, per lo più, come conseguenza di traumi cranici, di traumi acustici (spesso unilaterali), di assunzione di sostanze tossiche otolesive (particolari medicinali) e, in assenza di essi, da attribuirsi ad involuzione naturale dovuta al progredire dell'età, per cui, la menomazione in questione non può ricollegarsi al servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, in quanto

dagli atti non risulta che durante il medesimo si sia verificato alcuno degli eventi patogenetici sopra indicati”.

Detto parere veniva recepito dal Ministero della Difesa che, con decreto n.xx/x– Pos. xxxxx/x del xxxxxxx, respingeva l’istanza.

Proposto ricorso avverso tale decreto, in data xxxxxx, il Ministero della Difesa comunicava al ricorrente, con ciò (implicitamente) confermando il precedente diniego:

- di aver chiesto il riesame del sopra menzionato parere, affinché venissero specificate nel dettaglio le motivazioni della negazione del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, a seguito del ricorso proposto dal predetto Ufficiale;

- che il CVCS, nell’adunanza n. xxx/xxxx del xxxxxx, pos. n. xxxxx/xxxx aveva confermato il precedente parere negativo, ritenendo ancora una volta che la patologia da cui era affetto il ricorrente non fosse dipendente da cause di servizio.

Avverso il nuovo provvedimento il ricorrente propone ricorso per motivi aggiunti, depositato in data xxxxxx, deducendo, oltre ai motivi già proposti con il ricorso principale, un unico ulteriore motivo di censura, con i quali si duole, da un lato, della apodittica conferma del precedente parere da parte del CVCS; dall’altro - e in estrema sintesi – del difetto di istruttoria, nonché dell’erroneità del giudizio reso dal CVCS.

Con successivo ricorso per II motivi aggiunti, depositato il xxxxxx, il ricorrente impugna, infine, il decreto n.xxxx– Pos. Xxxx del xxxxx che ha respinto l’ulteriore istanza con cui il militare ha chiesto che venisse riconosciuto che le riscontrate “sfumate note ansiose situazionali in atto: assenza di elementi psicopatologici strutturati, a grado esimente” fossero dipendenti dal riscontrato meningioma di cui reclama, ancora una volta la dipendenza da causa di servizio, esclusa dal CVCS con parere n.xxxxx, reso nell’adunanza n. xxxxx del xxxxx che ha giudicato la sopra

menzionata patologia non dipendente da cause di servizio, “in quanto non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità, né elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere su fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi”.

Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente, nella sostanza, censura il suddetto decreto ministeriale nella misura in cui ha ritenuto la nuova infermità non dipendente da fatti di servizio, omettendo di considerare che la patologia per cui il ricorrente aveva presentato istanza di aggravamento/interdipendenza sarebbe derivata proprio dalle altre due patologie che lo avevano già colpito.

Si sono costituite in resistenza le Amministrazioni intimata che, con memoria depositata l'xxxxxx, hanno difeso la correttezza delle valutazioni del CVCS, escludendo che il sindacato giurisdizionale possa determinare una sostituzione del Giudice Amministrativo nelle scelte tecnico-discrezionali operate dall'organo consultivo.

All'udienza del xxxxxx, la causa è stata trattenuta in decisione.

Deve preliminarmente essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse.

L'originario provvedimento dell'Amministrazione e il relativo parere negativo del CVCS, posto a fondamento dell'atto impugnato con il ricorso introduttivo, infatti, come chiarito sopra in fatto, sono stati sostituiti dal provvedimento n. Prot. Xxxxx del xxxxxe dal relativo parere negativo n. xxxxx, (entrambi confermativi dei precedenti a seguito di rinnovata istruttoria), oggetto del primo ricorso con motivi aggiunti. Rispetto a questi soltanto, dunque, sussiste l'interesse alla decisione.

Con il primo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente deduce, nella sostanza, il vizio di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, carenza ed apoditticità della

motivazione del secondo parere negativo, posto a fondamento del provvedimento impugnato.

Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito chiariti.

Giova premettere che, seguendo granitica giurisprudenza, le valutazioni del CVCS inerenti la dipendenza da causa di servizio sono sindacabili esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta (tra le tante, Cons. Stato n. 1454/2014).

Nel caso di specie il CVCS ha escluso la dipendenza della patologia -OMISSIS- da causa di servizio, fondando la propria determinazione, per come si legge nella motivazione del predetto parere, sulla insussistenza di prestazioni lavorative rese in condizioni di particolare disagio.

Tuttavia, dalla descrizione in fatto riportata nell'incipit motivazionale della presente decisione (e con maggiore dettaglio indicata nel ricorso cui si rinvia) emerge chiaramente la plurima e reiterata presenza del militare in missioni operative in territori stranieri, in situazione di assoluta difficoltà (circostanza rimasta incontestata dalla difesa delle Amministrazioni).

Tanto esprime una prima ed evidente discrasia nella congruenza logica della decisione del CVCS, rendendola così irragionevole (perché, nella sostanza, immotivata).

A ciò si aggiunga che il ricorrente ha dedotto l'esposizione all'uranio impoverito e la sottoposizione a cicli vaccinali (circostanze anche queste rimaste incontestate in punto di fatto).

Orbene, in ordine al possibile nesso eziologico tra eventi tumorali ed esposizione alla predetta sostanza ovvero a cicli vaccinali, il Collegio ritiene di condividere le motivazioni espresse sia da Tar Catanzaro n. 1568/2014 sia da Tar Friuli, n. 308/2014 (cui si rinvia per esigenze di sintesi) che hanno evidenziato sia la possibile correlazione tra alcune patologie tumorali e l'attività militare svolta in

determinati ambienti, contaminati da uranio impoverito (“In Italia, sono stati condotti studi epidemiologici che hanno riscontrato, tra i militari impiegati nelle missioni all'estero con esposizione a polveri di uranio impoverito, l'insorgenza di patologie tumorali (Rapporto del 2001 della cd. Commissione Mandelli), con un tasso di correlazione statisticamente significativo, che hanno evidenziato numeri triplicati, rispetto a quelli attesi.”); sia analoga correlazione tra patologie tumorali e cicli vaccinali.

Il provvedimento impugnato, che ha escluso il nesso eziologico fra l'infermità -OMISSIS- contratta dal ricorrente ed il servizio dallo stesso prestato, si pone, pertanto, in contrasto, quantomeno sotto il profilo della sufficienza motivazionale, con i dati scientifici che individuano una possibile correlazione tra tali eventi.

In particolare il Collegio condivide l'orientamento che esclude la necessità della dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente tale dimostrazione, in termini probabilistico-statistici, con riferimento ai Teatri Operativi principali, quali i Balcani, l'Iraq, l'Afghanistan e il Libano (Tar Friuli, n. 308/2014; Tar Lazio, n. 7363/2012; Tar Salerno, n. 2034/2013).

Analoghe considerazioni valgono in ordine alla patologia uditiva.

L'insufficienza motivazionale e, pertanto, l'irragionevolezza delle conclusioni cui è giunto il CVCS emerge dallo stesso tenore letterale della motivazione che individua tra le possibili cause dell'ipoacusia i traumi acustici, senza considerare (né escludere in punto di fatto) l'effetto delle esplosioni di bombe e proiettili che, secondo un criterio di normalità, possono rientrare nella nozione di traumi uditivi.

Sulla scorta delle considerazioni dianzi evidenziate ed assorbiti gli ulteriori profili di doglianza, il ricorso per i motivi aggiunti va, pertanto, accolto, in quanto fondato, con conseguente annullamento del decreto impugnato con il ricorso principale e confermato con il provvedimento impugnato con i I motivi aggiunti.

Con il secondo ricorso con motivi aggiunti, il ricorrente censura il decreto che ha escluso la dipendenza da causa di servizio delle note ansiose, per eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, irragionevolezza, carenza ed apoditticità della motivazione del provvedimento.

Dall'accoglimento del gravame avverso l'atto censurato, consegue, in via derivata, dall'accoglimento delle doglianze avverso il decreto che ha negato il possibile nesso di causalità tra il meningioma contratto dal ricorrente e le successive note ansiose.

Risulta, infatti, evidente che il presupposto logico- motivazionale da cui muove il diniego impugnato con il ricorso per II motivi aggiunti è rappresentato dalla indipendenza del meningioma dal servizio prestato, sicchè, annullata tale determinazione, non può che affermarsi la necessità di una complessiva rivalutazione dell'intera situazione clinica del ricorrente, con più compiuta indicazione motivazionale, in sede di riesame, e specifica valutazione delle patologie accertate e delle particolari condizioni del servizio prestato emergente dallo stato di servizio del dipendente.

Sussistono peraltro giusti motivi, avuto riguardo alla novità delle questioni esaminate ed all'assenza di un quadro scientifico univoco in materia di nesso causale tra gli eventi in fatto indicati e le patologie riscontrate, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

- dichiara il ricorso principale improcedibile;
- accoglie il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti, e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno xxxxxxxxxx con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore

Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Desirèe Zonno**

**IL PRESIDENTE**

**Angelo Scafuri**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.